

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALCIDI REZZA** Lea, **BATTAGLIA**, **D'ERRICO**, **NIOLETTI**,
PALUMBO e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1964

Abrogazione della disposizione di cui all'articolo 604, n. 2, del Codice di procedura penale, per la parte relativa all'iscrizione nel casellario giudiziario dei ricoveri e delle dimissioni dei soggetti affetti da disturbi mentali

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della riforma generale della legislazione relativa agli ospedali psichiatrici e alla tutela della igiene mentale è stato oggetto di numerose proposte presentate nel corso delle passate legislature.

Attualmente sono all'esame dei due rami del Parlamento due distinti progetti di riforma, uno di iniziativa dell'onorevole De Maria (Camera n. 803) presentato alla Camera dei deputati, l'altro di iniziativa del senatore Banfi (Senato n. 331) presentato al Senato della Repubblica. Entrambi i progetti riprendono precedenti iniziative che risalgono alla prima, alla seconda e alla terza legislatura e che mai furono portate a compimento da parte delle Assemblee legislative.

Le proposte di riforma di cui sopra si basano essenzialmente su di una nuova concezione delle malattie mentali, non più legate alle scarse possibilità terapeutiche della psichiatria di sessanta anni fa, ma al contrario, considerate oggi perfettamente curabili con le nuove tecniche della medicina moderna.

I concetti informativi della legislazione vigente (che risale al lontano 1904) sono sostanzialmente due: quello di limitare i ricoveri ai soli malati pericolosi o per motivo di scandalo e quello che la facoltà delle ammissioni e dimissioni è demandata unicamente all'autorità giudiziaria. Come diretta conseguenza di tali principi si ha poi la disposizione di cui all'articolo 604 del Codice di procedura penale che, come vedremo in seguito, stabilisce l'obbligo della iscrizione nel casellario di ogni provvedimento di ricovero in manicomio.

La riforma, da più parti e più volte proposta, dell'assistenza psichiatrica, e quindi la revisione della vecchia e anacronistica legge del 1904, vuole vedere in una nuova luce il malato affetto da disturbi mentali: questo, secondo la moderna psichiatria, è un essere perfettamente guaribile e recuperabile per la società e non deve essere più riguardato alla stregua di un individuo colpito da provvedimenti gravemente lesivi della sua personalità e della sua capacità di agire, quali sono quelli previsti dalla attuale legislazione.

Già da tempo è stato messo in luce che la nuova legge non dovrà tenere conto soltanto della eventuale pericolosità dei malati di mente, ma — avendo di mira la sanità mentale di tutto il popolo italiano — dovrà dettare norme per il potenziamento della lotta contro le malattie mentali sia attraverso la trasformazione dei manicomi in ospedali di cura e di assistenza per malati di mente (pericolosi e non pericolosi), sia mediante la istituzione di servizi extra-ospedalieri, dispensari, eccetera per la cura dei malati non ricoverati e per la profilassi e l'igiene mentale.

Alla luce di tali considerazioni, uno dei cardini fondamentali della riforma deve essere l'abrogazione dell'obbligo della iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti di internamento nel manicomio. Com'è noto, infatti, l'articolo 604 del Codice di procedura penale dispone, tra l'altro, che devono essere iscritti, per estratto, nel casellario giudiziario «... i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento».

Tale disposizione, evidentemente, non trova ormai nessuna valida giustificazione nè sul piano medico-sanitario, nè su quello sociale e, da un punto di vista psicologico, etico ed umano, è uno dei provvedimenti più gravi che possa colpire un individuo.

Per questi motivi tutti i progetti di riforma del settore che si sono succeduti in tutti questi anni prevedono, come uno dei punti essenziali, l'abrogazione della iscrizione nel casellario dei ricoveri nei manicomi. Da ultimo le proposte dell'onorevole De Maria (n. 803) e del senatore Banfi (n. 331), precedentemente citate, prevedono espressamente la modifica dell'articolo 604 del Codice di procedura penale con la eliminazione dell'obbligo di annotare nel casellario giudiziario i provvedimenti di internamento negli ospedali psichiatrici. Per entrambe le proposte citate viene sostenuto che tale disposizione non risulta più compatibile con la prevista trasformazione della tutela dell'igiene mentale in un compito di carattere prevalentemente medico. Perchè è oggi certo che le persone affette da disturbi mentali

possono perfettamente e completamente guarire e quindi essere recuperate alla società, la norma di cui sopra si tradurrebbe in una grave forma di menomazione della personalità dell'individuo ed in una altrettanto grave remora alla cura dei malati. Infatti, spesso non viene richiesto il ricovero proprio per il timore delle conseguenze sociali di quella iscrizione nel casellario giudiziario, che gravemente limita il reinserimento dell'individuo guarito nella società.

La riforma dell'assistenza psichiatrica si concretterà, prima o poi, in una nuova normativa sulla tutela dell'igiene mentale: di ciò siamo più che convinti, poichè i relativi problemi sono lentamente giunti a maturazione e da tutte le parti ormai si conviene sulla necessità di una sollecita revisione delle anacronistiche disposizioni del 1904. Ma quanto tempo dovrà ancora passare prima che la nuova disciplina sia approvata dai due rami del Parlamento? La riforma è vivamente sentita; ma sarà possibile attuarla nel giro di pochi mesi?

Mossi da tale preoccupazione e soprattutto desiderosi di operare sollecitamente in favore dei ricoverati, cui è necessario togliere l'odioso marchio della pazzia pericolosa ad essi conferito dall'internamento giudiziario — marchio, che per la iscrizione nel casellario giudiziario dell'internamento stesso continua attualmente a gravare sui malati anche a guarigione avvenuta — abbiamo predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, in attesa della nuova legge sugli ospedali psichiatrici e sulla tutela dell'igiene mentale, si prevede l'abrogazione dell'obbligo della iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti di ricovero e dimissione dai manicomi delle persone affette da disturbi mentali.

Ciò che qui è stato esposto dimostra quanto sia urgente procedere all'abrogazione di tale disposizione, pur lasciando sempre impregiudicata la futura riforma della legge generale sull'assistenza psichiatrica.

Confidiamo, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con il loro consenso l'unito disegno di legge che ci onoriamo sottoporre al loro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 604, n. 2, del Codice di procedura penale, per la parte riguardante l'obbligo della iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti del giudice di ricovero e dimissione dai manicomi delle persone affette da disturbi mentali.